Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 29 gennaio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 24 DEL 29 GENNAIO 1985:

LEGGE 11 dicembre 1984, n. **969.**

Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivi alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, firmati a Roma il 24 ottobre 1979.

LEGGE 13 dicembre 1984, n. **970.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980.

LEGGE 13 dicembre 1984, n. **971.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo intervenuto mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983.

LEGGE 13 dicembre 1984, n. **972.**

Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), con allegati, adottato a Vienna l'8 aprile 1979.

LEGGE 13 dicembre 1984, n. **973.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce una fondazione europea tra i dieci Paesi della CEE, con atto finale e dichiarazioni allegate, firmati a Bruxelles il 29 marzo 1982.

LEGGE 18 dicembre 1984, n. **974.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa della Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1984, n. **968.**

Esecuzione della risoluzione A.231 (VII) del 12 ottobre 1971, concernente emendamenti alla convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulle linee di massimo carico, e della risoluzione A.411 (XI) del 15 novembre 1979, concernente emendamenti alla convenzione del 5 aprile 1966 sopracitata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1984;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e data alla risoluzione A.231 (VII) del 12 ottobre 1971 concernente emendamenti alla convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulle linee di massimo carico e alla risoluzione A.411 (XI) del 15 novembre 1979 concernente emendamenti alla convenzione del 5 aprile 1966 sopracitata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

CARTA, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1985
Atti di Governo, registro n. 54, *foglio n.* 14

RESOLUTION A.231 (VII)

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966

The Assembly,

Noting Article 16 (i) of the Convention on the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization concerning the functions of the Assembly;

Recognizing the need for improvement in the texts of certain Articles and Regulations of the International Convention on Load Lines, 1966, and the attached Chart of Zones and Seasonal Areas in order to ensure the uniform application and interpretation of the Convention;

Noting further that Article 29 of the Convention provides for procedures for amendments involving participation by the Organization;

Having considered the particular amendments to the International Convention on Load Lines, 1966, forming the subject of a Recommendation by the Maritime Safety Committee at its twenty-first session in accordance with Article 29 of that Convention;

Adopts the amendments to the Convention, the texts of which are set out at Annex to this Resolution;

Requests the Secretary-General of the Organization, in accordance with Article 29 (3) (b), to communicate for consideration and acceptance certified copies of this Resolution and its Annex, to all Contracting Governments to the International Convention on Load Lines, 1966, together with copies to all Members of the Organization;

Invites all governments concerned to accept the amendments at the earliest possible date.

Annex

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966

English text

Article 5 (2) (*c*)

Replace the words « Punta Norte » by « Punta Rasa (Cabo San Antonio) ».

Regulation 1

Replace the heading by « Strength of Ship » and the word « hull » in the first sentence by « ship ».

French text

Article 5 2) *c*)

Replace the words « Punta Norte » by « Punta Rasa (Cap San Antonio) ».

Règle 1

Replace the heading by « Solidité du navire » and the words « de la coque » in the first sentence by « du navire ».

English text

Regulation 3 (5) (*b*)

Replace the words « the moulded lines of the deck and side shell plating » by « the moulded lines of deck and sides ».

Regulation 5

In the last sentence delete the words « (as illustrated in figure 2) ».

Regulation 15 (5)

In the last sentence insert the word « linear » before « interpolation ».

Regulation 22 (5)

In the first sentence replace the words « All valves and shell fittings » by « All shell fittings, and the valves ».

Regulation 23 (2)

Replace the words « load waterline » by « Summer Load Line (or Summer Timber Load Line, if assigned) ».

Regulation 24 (2)

In the first sentence replace the words « calculated area » by « area calculated according to paragraph (1) of this Regulation ».

In the second sentence insert the word « linear » before « interpolation ».

Regulation 24 (3)

Replace the words « a ship is fitted with a trunk which » by « a ship fitted with a trunk ».

Regulation 27 (11)

In the last sentence replace the word « weathertight » by « watertight ».

Regulation 37 (2)

In the footnote to tables for both Type « A » and Type « B » ships, insert after « superstructures » the words « and trunks ».

Regulation 38 (12)

In the definition of « y » replace the words « end of sheer » by « after or forward perpendicular ».

Regulation 40 (4)

In the first sentence replace the words « paragraph (1) » by « paragraph (3) ».

Regulation 44 (2)

In the last sentence replace the words « the superstructure » by « a superstructure other than a raised quarter deck ».

Regulation 45 (5)

Add after « waterline » the words « or with Regulation 40 (8) based on the summer timber draught measured from the top of the keel to the summer timber Load Line ».

French text

Règle 5

In the last sentence delete the words « (figure 2) ».

Règle 15 5)

In the last sentence add the word « linéaire » after « interpolation ».

Règle 22 5)

In the first sentence replace the words « Tous les clapets et autres dispositifs fixés sur la coque » by « Tous les dispositifis fixés sur la coque et les clapets ».

Règle 23 2)

Replace the words « flottaison en charge » by « ligne da charge d'été (ou la ligne de charge d'été pour transport de bois en pontée, s'il y a lieu) ».

Règle 24 2)

In the first sentence replace the words « section calculée » by « section calculée de la manière prévue au paragraphe 1 de la présente règle ».

In the second sentence add the word « linéaire » after « interpolation ».

Règle 27 11)

In the last sentence delete the words « aux intempéries ».

Règle 37 2)

In the footnote to tables for both Type « A » and Type « B » ships, insert the words « et de trunks » after « superstructures ».

Règle 38 12)

In the definition of « y » replace the words « l'extrémité de la ligne de tonture » by « la perpendiculaire arrière ou avant ».

The formula for « s » should read

« $s = \frac{y}{3} \frac{L'}{L}$ »

Règle 40 4)

In the first sentence replace the words « paragraphe 1 », by « paragraphe 3 ».

Règle 44 2)

In the last sentence add the words « autre qu'une demi-dunette » after « d'une superstructure ».

Règle 45 5)

Add after « en pontée » a comma and the words « au par application des prescriptions de la règle 40 8), à partir du tirant d'eau d'été pour transport de bois, mesuré depuis le dessus de la quille junqu'à la ligne de charge d'été pour transport de bois en pontée ».

Regulation 46 (1) (*b*)

Replace the last sentence by the following: « Excluded from this zone are the North Atlantic Winter Seasonal Zone I, the North Atlantic Winter Seasonal Area and the Baltic Sea bounded by the parallel of latitude of the Skaw in the Skagerrak. The Shetland Islands are to be considered as being on the boundary of the North Atlantic Winter Seasonal Zones I and II.

Seasonal periods:

Winter: 1 November to 31 March

Summer: 1 April to 31 October ».

Regulation 47

Insert after the first sentence (i.e. the sentence which ends with the words « the west coast of the American continent ») the following:

« Valparaiso is to be considered as being on the boundary line of the Summer and Winter Seasonal Zones ».

Chart of Zones and Seasonal Areas

Replace the words « Seasonal Winter Zone » where they indicate the area along the eastern coast of USA by « Winter Seasonal Area ».

Replace the words « Seasonal Winter Zone » wherever they appear in the chart (except those mentioned above) by « Winter Seasonal Zone » and also « Seasonal Tropical » by « Seasonal Tropical Area ».

In the note replace the word « western » by « eastern » and insert the words « (328 feet) » after « 100 metres ».

Règle 46 1) *b*)

Replace the last sentence by the following: « Sont exclues de cette zone la zone périodique d'hiver I de l'Atlantique nord, la région périodique d'hiver de l'Atlantique nord et la partie de la mer Baltique située au-dela du parallèle du Skaw dans le Skagerrak. Les îles Shetland doiven être considérées comme constituant la limite des zones périodique d'hiver I et II de l'Atlantique nord.

Périodes saisonnières:

Hiver: 1er novembre - 31 mars

Ete: 1er avril - 31 octobre ».

Règle 47

Insert after the first sentence (i.e. the sentence which ends with the words « la côte ouest du continent américain ») the following:

« Valparaiso est considéré comme étant à la limite de la zone périodique d'été et de la zone périodique d'hiver ».

Carte des zones permanentes et périodiques

Replace the words « Zone periodique d'hiver » where they indicate the area along the eastern coast of USA by « Region periodique d'hiver ».

In the note replace the word « occidentale » by « orientale » and insert the words » (328 pieds) » after « 100 mètres ».

12 October 1971
Agenda item 11

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

INTERGOVERNMENTAL MARITIME CONSULTATIVE ORGANIZATION

IMCO

RESOLUTION A.411 (XI)
adopted on 15 November 1979

AMENDMENT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966

The assembly,

Recalling Article 16 (i) of the Convention on the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization concerning the functions of the Assembly in relation to regulations concerning maritime safety;

Noting that a proposal for amending Regulation 49 (4) (b) of the International Convention on Load Lines, 1966, concerning the seasonal tropical area off the north-west coast of Australia and the supporting meteorological background information (circulated in LL.3/ Circ. 24) was submitted by the Government of Australia to IMCO in accordance with Article (29 (3) of the 1966 Load Line Convention and was duly considered by the Maritime Safety Committee;

Noting also that the Maritime Safety Committee adopted the proposed amendment in accordance with Article 29 (3) (a) of the 1966 Load Line Convention;

Having considered the amendment to Regulation 49 (4) (b) and the chart of zones and seasonal areas;

1. Adopts, in accordance with Article 29 (3) (b) of the International Convention on Load Lines, 1966, the amendment to that regulation, the text of which is annexed to the present resolution, together with the consequential changes to the chart of zones and seasonal areas;

2. Requests the Secretary-General, in accordance with Article 29 (3) (b) of the 1966 Load Line Convention, to transmit certified copies of the present resolution and its Annex to all Contracting Governments to the 1966 Load Line Convention, for consideration and acceptance, together with copies to all Members of the Organization;

3. Urges all States concerned to accept the amendment at the earliest possible date.

Annex

AMENDMENT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966

Regulation 49 (4) (*b*)

Delete « to longitude 120°E and thence the meridian of longitude 120°E to the coast of Australia » and replace by « to longitude 114°E and thence the meridian of longitude 114°E to the coast of Australia ».

Chart of zones and seasonal areas

Move the border line of the seasonal tropical area at the coast of Australia from longitude 120°E to longitude 114°E.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

RISOLUZIONE A.231 (VII)

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLE LINEE DI MASSIMO CARICO, 1966

L'Assemblea,

Preso atto dell'articolo 16 (i) della convenzione IMCO relativa alle funzioni dell'assemblea;

Riconosciuta la necessità di migliorare i testi di alcuni articoli e regolamenti della Convenzione internazionale sulle linee di massimo carico, 1966 e l'allegato grafico delle zone permanenti e regionali stagionali, così da assicurare un'applicazione ed interpretazione uniformi della convenzione;

Preso atto altresì che l'articolo 29 della convenzione indica le procedure di emendamento che comportano la partecipazione dell'Organizzazione;

Considerati gli emendamenti specifici alla Convenzione internazionale sulle linee di massimo carico, 1966, oggetto di una Raccomandazione del Comitato sulla sicurezza del mare adottata nella sua ventunesima sessione conformemente all'articolo 29 della citata convenzione;

Adotta gli emendamenti alla convenzione, i cui testi si allegano alla presente risoluzione;

Chiede al Segretario generale dell'Organizzazione, conformemente all'articolo 29 (3) (b), di trasmettere per conoscenza ed accettazione copie conformi della presente risoluzione e del suo Allegato a tutti i Governi contraenti la Convenzione internazionale sulle linee di massimo carico, 1966, e di trasmettere copie della stessa a tutti i membri dell'Organizzazione;

Invita tutti i Governi interessati ad accettare gli emendamenti nel più breve termine possibile.

Allegato

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLE LINEE DI MASSIMO CARICO, 1966

Testo inglese	Testo francese
Articolo 5 (2) (*c*)	*Articolo* 5 (2) *c*)
Sostituire le parole « Punta Norte » con « Punta Rasa » (Capo S. Antonio).	Idem
Regola 1	
Sostituire il titolo con « Robustezza della nave » e le parole « dello scafo » nella prima frase con « della nave ».	Idem
Regola 3 (5) (*b*)	
Sostituire le parole « Il prolungamento delle linee fuori ossatura del ponte e del fianco » con « Il prolungamento delle linee fuori ossatura del ponte e dei fianchi ».	
Regola 5	*Regola* 5
Nell'ultima frase omettere le parole « (vedi figura 2) ».	Idem
Regola 15 (5)	*Regola* 15 5)
Nell'ultima frase inserire la parola « lineare » dopo « interpolazione ».	Idem
Regola 22 (5)	*Regola* 22 5)
Nella prima frase sostituire le parole « tutte le valvole e gli altri dispositivi fissati sulla scafo » con « tutti i dispositivi fissati sullo scafo e le valvole ».	Idem
Regola 23 (2)	*Regola* 23 2)
Sostituire le parole « galleggiamento a pieno carico » con « linea di carico estiva (o linea di carico estiva per legname, se del caso) ».	Idem

Testo inglese	Testo francese
Regola 24 (2)	*Regola* 24 2)
Nella prima frase sostituire le parole « area calcolata » con « area calcolata secondo il paragrafo (1) del presente Regolamento ». Nella seconda frase inserire la parola « lineare » dopo « interpolazione ».	**Idem**
Regola 24 (3)	
Sostituire le parole « una nave provvista di un cofano che » con « una nave provvista di un cofano ».	
Regola 27 (11)	*Regola* 27 11)
Nell'ultima frase sostituire le parole « stagno alle intemperie » con « stagno all'acqua ».	Nell'ultima frase omettere le parole « alle intemperie ».
Regola 37 (2)	*Regola* 37 2)
Nella nota alle tabelle per le imbarcazioni di tipo « A » e « B » inserire « e dei cofani » dopo « sovrastrutture ».	**Idem**
Regola 38 (12)	*Regola* 38 12)
Nella definizione di « y », sostituire le parole « estremità della linea di insellatura » con « la perpendicolare addietro o avanti ».	**Idem** La formula sub « s » è la seguente: « $s = \frac{y}{3} \frac{L'}{L}$ »
Regola 40 (4)	*Regola* 40 4)
Nella prima frase sostituire le parole « paragrafo (1) » con « paragrafo (3) ».	**Idem**
Regola 44 (2)	*Regola* 44 2)
Nell'ultima frase sostituire le parole « la sovrastruttura » con « una sovrastruttura diversa da un mezzo cassero ».	**Idem**
Regola 45 (5)	*Regola* 45 5)
Aggiungere dopo « galleggiamento » le parole « o in applicazione della regola 40 (8) a partire dal galleggiamento a pieno carico estivo per legname misurato dalla faccia superiore della chiglia fino alla linea di carico estivo per legname ».	**Idem**
Regola 46 (1) (*b*)	*Regola* 46 1) *b*)
Sostituire l'ultima frase con la seguente: « Sono escluse da detta zona la Zona I della zona stagionale invernale dell'Atlantico del Nord; la regione stagionale invernale del Nord Atlantico e la parte di Mar Baltico situato al di là del parallelo di Skaw nello Skagerrak. Le isole Shetland devono essere considerate come limite delle zone stagionali invernali I e II dell'Atlantico del Nord.	**Idem**
Periodi stagionali:	
Inverno: dal 1° novembre al 31 marzo	**Idem**
Estate: dal 1° aprile al 31 ottobre.	**Idem**
Regola 47	*Regola* 47
Inserire dopo la prima frase (cioè la frase che termina con « La costa occidentale del continente americano ») quanto segue: « Valparaiso deve essere considerata sul limite delle zone stagionali d'estate e d'inverno ».	**Idem**
Grafico delle zone permanenti e regionali stagionali.	
Sostituire le parole « zone stagionale invernale » laddove esse indicano la regione lungo la costa orientale degli Stati Uniti, con « Regione invernale stagionale ».	**Idem**
Sostituire le parole « Zona stagionale invernale » laddove esse compaiono sul grafico (escludendo quelle sopra menzionate) con « Zona invernale stagionale » e anche « Tropicale stagionale » con « Regione tropicale stagionale ».	
Nella nota sostituire la parola « occidentale » con « orientale » ed inserire le parole « (328 piedi) » dopo « 100 metri ».	

ORGANIZZAZIONE INTERGOVERNATIVA
CONSULTIVA MARITTIMA

IMCO

RISOLUZIONE A.411 (XI)
adottata il 15 novembre 1979

EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLE LINEE DI MASSIMO CARICO, 1966

L'assemblea,

Richiamato l'articolo 16 (i) della convenzinoe IMCO sulle funzioni dell'assemblea in materia di regolamenti relativi alla sicurezza in mare;

Preso atto che una proposta di emendamento del regolamento 49 (4) (b) della Convenzione internazionale sulle linee di massimo carico, 1966, sulla regione stagionale tropicale al di fuori della costa nord-occidentale dell'Australia e le informazioni metereologiche di base a sostegno della stessa (trasmesse con circolare LL.3/ Circ. 24) è stata presentata dal Governo australiano all'IMCO conformemente all'articolo 29 (3) della convenzione del 1966 sulle linee di massimo carico ed è stata debitamente presa in considerazione dal Comitato sulla sicurezza in mare;

Preso atto altresì che il Comitato sulla sicurezza in mare ha adottato l'emendamento proposto conformemente all'articolo 29 (3) (a) della convenzione del 1966 sulle linee di massimo carico;

Avendo esaminato l'emendamento al regolamento 49 (4) (b) ed al grafico delle zone permanenti e delle regioni stagionali;

1. Adotta, in conformità con l'articolo 29 (3) (b) della Convenzione internazionale sulle linee di massimo carico, 1966, l'emendamento al citato regolamento, il cui testo si allega alla presente risoluzione, nonché i conseguenti cambiamenti nel grafico delle zone permanenti e delle regioni stagionali;

2. Richiede al Segretario generale, conformemente all'articolo 29 (3) (b) della Convenzione sulle linee di massimo carico, di trasmettere copie conformi della presente risoluzione e del suo allegato a tutti i Governi contraenti la convenzione del 1966 sulle linee di massimo carico, per conoscenza ed accettazione, e di trasmettere copie simili a tutti i membri dell'Organizzazione;

3. Sollecita tutti gli Stati interessati ad accettare l'emendamento nel più breve termine possibile.

Allegato

EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE
SULLE LINEE DI MASSIMO CARICO, 1966

Regolamento 49 (4) (*b*)

Cancellare « alla longitudine 120°E e dal meridiano di longitudine 120°E fino alla costa australiana » e sostituire con « alla longitudine 114°E e dal meridiano di longitudine 114°E fino alla costa australiana ».

Grafico delle zone permanenti e delle regioni stagionali

Spostare il limite della regione stagionale tropicale corrispondente alla costa australiana dalla longitudine 120°E alla longitudine 114°E.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 16 gennaio 1985.

Contingente d'importazione della Repubblica popolare cinese di vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta di porcellana e/o di altre materie ceramiche per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1985.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione del mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Tenuto conto della decisione formale da parte del Consiglio C.E.E., del 18 dicembre 1984, che autorizza gli Stati membri ad aprire contingenti d'importazione dai Paesi a commercio di Stato per il 1985;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1985 il contingente di importazione dalla Repubblica popolare cinese di tonnellate 1.500 di vasellame ed oggetti d'uso domestico o da toletta, di porcellana e/o di altre materie ceramiche (v.d. 69.11 e/o 69.12), è posto in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Gli operatori interessati ad ottenere l'autorizzazione di importazione per la merce contingentata devono presentare domanda in carta bollata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'indicazione della denominazione della merce, la voce doganale, la quantità ed il valore espresso in lire italiane.

In mancanza dei suddetti elementi le istanze non saranno prese in considerazione. Oltre il citato termine di trenta giorni non verranno consentite integrazioni e presentazioni di documenti a corredo delle domande presentate.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato e pervenute all'amministrazione non oltre il ventesimo giorno dalla data di scadenza del termine stesso, mentre quelle spedite successivamente al suddetto termine di scadenza verranno esaminate a valere sugli eventuali residui del contingente cui si riferiscono.

Art. 3.

Le ditte debbono allegare alla domanda:

a) il certificato di iscrizione rilasciato nel corso del 1984 o del 1985 dalla camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura competente per territorio, dal quale risulti chiaramente la specifica attività del richiedente nel settore merceologico in cui è compresa la merce oggetto della domanda, attività che, comunque, deve aver avuto inizio in data anteriore a quella del presente decreto;

b) copia della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1983 debitamente autenticata dal competente ufficio IVA o recante la firma del legale rappresentante della ditta debitamente autenticata da un notaio o da un ufficio all'uopo preposto ovvero documentazione probatoria dalla quale risulti che la ditta non era tenuta a presentare tale dichiarazione nell'anno considerato.

La mancata presentazione nei prescritti termini dei documenti previsti ai punti *a*) e *b*) comporterà il rigetto della domanda, anche se i documenti stessi siano stati in precedenza presentati per altri similari contingenti, o, comunque, esibiti in precedenza al Ministero del commercio estero.

Art. 4.

Le domande potranno essere corredate da bolle doganali originali o attestazioni doganali equipollenti relative alle eventuali importazioni in definitiva della merce richiesta effettuate da qualsiasi origine durante il triennio 1982-84.

La documentazione di cui sopra dovrà essere completata da una distinta per anno firmata dal legale rappresentante della ditta dalla quale risulti il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale e codice di statistica con riepilogo dei valori convertito in lire italiane. Nel caso di merce venduta allo Stato estero, la relativa documentazione sarà valutata soltanto in favore dell'acquirente intestatario della bolla doganale; è valida l'analoga documentazione presentata in occasione delle precedenti ripartizioni del contingente di cui trattasi.

Art. 5.

Il riparto del contingente sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri:

a) 10% in parti uguali a tutti i richiedenti ammessi alla ripartizione;

b) 40% in relazione al volume d'affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dichiarata nel 1983; a tal fine le ditte saranno classificate nelle cinque seguenti categorie:

C1 oltre 1 480 milioni - quota IVA spettante . . . . 40 %

C2 da 120 a 480 milioni - quota IVA spettante . . . . 26 %

C3 da 40 a 120 milioni - quota IVA spettante . . . . 17 %

C4 da 6 a 40 milioni - quota IVA spettante . . . . 11 %

C5 fino a 6 milioni - quota IVA spettante . . . . 6 %

c) 50% in relazione al volume delle importazioni dei citati prodotti effettuati nel triennio 1982-84.

In fase di prima ripartizione non potrà essere assegnata ad una sola ditta, una quota superiore al 50% del contingente, qualora due o più ditte partecipino alla ripartizione del medesimo contingente.

La ripartizione della quota eventualmente residua sarà effettuata sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

L'amministrazione si riserva di fissare quote minime contingentali nel caso di eccessivo frazionamento.

Art. 6.

Le ditte assegnatarie di quote contingentali sono tenute a dimostrare lo stato di utilizzo delle relative autorizzazioni.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1985

Il Ministro: CAPRIA

(372)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 novembre 1984.

Istituzione della sezione doganale di Susa dipendente dalla dogana di Torino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, che ha stabilito la delimitazione delle competenze territoriali delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e di 3ª categoria;

Ritenuta la necessità di istituire in Susa una sezione doganale;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del testo unico delle leggi doganali, la sezione doganale di Susa, dipendente dalla dogana di Torino.

Le facoltà della predetta sezione doganale saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale competente per territorio, a termine del terzo comma del previsto art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: VISENTINI

(376)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Sassone, con sede in Milano e stabilimento in Biella (Vercelli), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio del Garda, con sede e stabilimento in Salò (Brescia), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Helene Curtis, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Buccinasco (Milano), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.B. - Industria armi bresciane, con sede e stabilimento in Marcheno (Brescia), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento in Crema (Milano), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Indeletra Electronic S.n.c. di Verdellino Zingonia (Bergamo), è prolungata al 19 giugno 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icar, con sede in Milano e stabilimento in Monza (Milano), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IMI - Industrie meccaniche idrauliche, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boselli Carlo di Garbagnate Monastero (Como), è prolungata al 30 luglio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamp, con sede in Pavia e stabilimenti in Pavia, S. Giulietta e Cicognola (Pavia), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elletre cartotecnica, con sede e stabilimento in S. Donato Milanese (Milano), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartotecnica grafica Darwinio Sacchi & C., con sede e stabilimento in Como, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Mea elettromotori, con sede e stabilimento in Sesto Ulteriano, frazione di S. Giuliano Milanese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 gennaio 1984 al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magnex, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1984 al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Sassone, con sede in Milano e stabilimento in Biella (Vercelli), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio del Garda, con sede e stabilimento in Salò (Brescia), è prolungata al 24 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gecar, con sede e stabilimento in Lissone (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 marzo 1984 al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gi.Mas, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 marzo 1984 al 15 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.R. - Costruzioni meccaniche Rho, con sede in Milano e stabilimento in Rho (Milano), è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pensotti Mario, con sede e stabilimento in Legnano (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rocca, con sede e stabilimento in Martinengo (Bergamo), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Brunate, con sede in Lomazzo (Como) e stabilimenti di Lomazzo (Como) e Tradate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1984 al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hanil Italia, con sede legale in Costavolpino (Bergamo) e stabilimento in Gianico (Brescia), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec manifattura Dell'Isola, con sede legale, stabilimento ed uffici in Carvico (Bergamo), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Form-Sport di Innocenzo e Giovanni Formenti & C., con sede e stabilimento in Castelcovati (Brescia), è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stamperia Val Mulini di Como, è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Andreotti Foto incisioni (gruppo Andreotti), con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio del Garda, con sede e stabilimento in Salò (Brescia), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Facef, con sede e stabilimento in Casteldidone (Cremona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Folonari, con sede in Persico Dosimo (Cremona) e stabilimento in Trescore Cremasco (Cremona), è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ia lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977. n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ime-Veto, con sede in Milano e stabilimento in Vittuone (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 agosto 1983 al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma. lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dell'Acqua (già G.F. Dell'Acqua S.r.l.), con sede in Bergamo e stabilimento in Casnigo (Bergamo), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Oronzio De Nora S.p.a., impianti elettrochimici, con sedi in Milano e Saronno (Varese), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Renato Del Francia di Novate Milanese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Martelli elettromeccanica italiana S.p.a., con sede e stabilimento in S. Giuliano Milanese (Milano), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallindustria, con sede in Milano e stabilimento in Brugherio (Milano), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Moncalvi S.p.a., con sede in Pavia e uffici in S. Genesio (Pavia), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crezar, con sede e stabilimento in Cassano d'Adda (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Micheli Carlo di E. - Industria tessile elastici, con sede e stabilimento in Milano, stabilimento e uffici di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 febbraio 1984 al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Sermide, con sede in Genova e stabilimento in Sermide (Mantova), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Form-Sport di Innocenzo e Giovanni Formenti di Castelcovati (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 novembre 1983 al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hanil Italia, stabilimento di Artogne (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 maggio 1982 al 27 novembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.G. Sebino, con sede e stabilimento in Cologno Bresciano (Brescia), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche F.lli Daldi & Matteucci, con sede in Porretta Terme (Bologna) e uffici di Milano, è prolungata al 16 gennaio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Ambrogio Binda, con sede in Milano e stabilimenti in Vaprio d'Adda (Milano) e Crusinallo (Torino), e prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Marima S.r.l., con sede e stabilimento in Saltrio (Varese), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Argenterio, con sede e stabilimento in Dello, frazione Corticelle Pieve (Brescia), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galassia S.a.s., con sede e stabilimento in Isorella (Brescia), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertoni & C., con sede in Milano e stabilimento in Berbenno di Valtellina (Sondrio), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.M.G. di Zanoletti & C., con sede e stabilimento in Sarezzo (Brescia), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Industria metalli di E. Becchetti e C., con sede e stabilimento in Bedizzole (Brescia), è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilmo, con sede e stabilimento in Motta Vigana di Lodi (Milano), è prolungata al 16 gennaio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rovetta Baldo e Figlio S.n.c., con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 7 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Urep Chimec, con sede e stabilimento in Locate Varesino (Como), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo cartario S. Cesario, con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Bono, stabilimento in Peschiera Borromeo (Milano), è prolungata al 5 settembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Sassone, uffici di Milano, è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hanil Italia, stabilimento in Artogne (Brescia), è prolungata al 27 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallindustria, con sede in Milano e stabilimento in Brugherio (Milano), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Martelli elettrotecnica italiana S.p.a., con sede e stabilimento in S. Giuliano Milanese (Milano), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Renato Del Francia di Novate Milanese (Milano), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Oronzio De Nora S.p.a., impianti elettrochimici, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Saronno (Varese), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dell'Acqua S.p.a., con sede in Bergamo e stabilimento in Casnigo (Bergamo), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ime-Veto, con sede in Milano e stabilimento in Vittuone (Milano), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Folonari, con sede in Persico Dosimo (Cremona) e stabilimento in Trescore Cremasco (Cremona), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ime-Veto, con sede in Milano e stabilimento in Vittuone (Milano), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dell'Acqua S.p.a., gia Dell'Acqua S.r.l., con sede in Bergamo e stabilimento in Casnigo (Bergamo), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hanil Italia, stabilimento di Artogne (Brescia), è prolungata al 29 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hanil Italia, stabilimento di Artogne (Brescia), è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hanil Italia, stabilimento di Artogne (Brescia), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(143)

Sostituzione di membri nei comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche e Trentino-Alto Adige.

Con decreti ministeriali 5 dicembre 1984:

il sig. Domenico Catroppa è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione, in sostituzione del dott. Giuseppe Spagnuolo, dimissionario;

il sig. Davide Di Somma è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini, in sostituzione del sig. Francesco Altini, deceduto;

il sig. Marino Giubellini è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura e in sostituzione del sig. Giuseppe Zini, dimissionario;

il dott. Gaetano Guerrera è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Franco Iervolino, deceduto;

il dott. Giorgio Sparano è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria ed in sostituzione del dott. Rinaldo Spirito, dimissionario;

il dott. Ignazio Borghese è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del rag. Gino Scollica, dimissionario;

il sig. Mario De Romanis è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del sig. Sergio Anastasi, dimissionario;

il dott. Alfio Grasso è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Mario Ursini, collocato a riposo.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1984:

a decorrere dalla data del decreto citato il sig. Anton Pircher è nominato membro del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige in rappresentanza della regione medesima. Dalla stessa data il rag. Guiscardo Santini cessa di far parte del comitato regionale predetto in rappresentanza del Ministero del tesoro;

il sig. Angelo Finocchiaro è nominato membro del comitato predetto in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro, in sostituzione del sig. Ferruccio Morandi, dimissionario;

il dott. Giovanni Anichini è nominato membro del comitato predetto in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana, in sostituzione del sig. Bruno Zanotti, dimissionario.

I soggetti nominati con il decreto di cui sopra resteranno in carica sino alla restante durata dell'organo.

(320)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Proroga della durata in carica della commissione dei mandatari abilitati in tema di brevetti per invenzioni e modelli industriali.

La commissione dei mandatari abilitati in tema di brevetti per invenzioni e modelli industriali, prevista dall'art. 23 del decreto ministeriale 3 aprile 1981 e nominata con decreto ministeriale 27 novembre 1981, pubblicato, per sunto, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 18 gennaio 1982, dura in carica fino al 27 febbraio 1986.

(405)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 mod. 241 DP. — Data: 15 luglio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Ragusa. — Intestazione: Fiorilla Gioacchino, nato a S. Croce Camerina il 21 marzo 1924. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(379)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

Corso dei cambi del 24 gennaio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1951,400	1951,400	1951,60	1951,400	1951 —	1951,20	1951 —	1951,400	1951,400	1951,40
Marco germanico .	615,180	615,180	615,40	615,180	615,15	615,34	615,500	615,180	615,180	615,18
Franco francese	201,170	201,170	201 —	201,170	201,20	201,16	201,160	201,170	201,170	201,18
Fiorino olandese .	544,510	544,510	544,75	544,510	544,45	544,48	544,450	544,510	544,510	544,50
Franco belga .	30,766	30,766	30,81	30,766	30,75	30,76	30,765	30,766	30,766	30,76
Lira sterlina .	2173,500	2173,500	2176 —	2173,500	2172,50	2173,50	2173,500	2173,500	2173,500	2173,50
Lira irlandese	1912,800	1912,800	1916 —	1912,800	1914 —	1913,27	1913,750	1912,800	1912,800	—
Corona danese .	172,370	172,370	172,50	172,370	172,45	172,38	172,400	172,370	172,370	172,36
Dracma .	15,090	15,090	15,10	15,090	—	—	15,090	15,090	15,090	—
E.C.U. .	1366,700	1366,700	1366 —	1366,700	1366,35	1366,39	1366 —	1366,700	1366,700	1366,70
Dollaro canadese .	1474,300	1474,300	1474 —	1474,300	1472,75	1474,38	1474,450	1474,300	1474,300	1474,30
Yen giapponese .	7,684	7,684	7,69	7,684	7,675	7,68	7,684	7,684	7,684	7,69
Franco svizzero .	731,810	731,810	731,40	731,810	731 —	731,80	731,800	731,810	731,810	731,80
Scellino austriaco .	87,665	87,665	87,65	87,665	87,60	87,65	87,650	87,665	87,665	87,66
Corona norvegese .	212,700	212,700	212,70	212,700	212,40	212,68	212,670	212,700	212,700	212,70
Corona svedese .	215,430	215,430	215,30	215,430	215,20	215,44	215,450	215,430	215,430	215,43
FIM	293,640	293,640	293,50	293,640	293,35	293,59	293,550	293,640	293,640	—
Escudo portoghese	11,360	11,360	11,30	11,360	11,37	11,33	11,312	11,360	11,360	11,36
Peseta spagnola .	11,132	11,132	11,13	11,132	11,12	11,12	11,127	11,132	11,132	11,14

Media dei titoli del 24 gennaio 1985

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935 .	61,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	94,300
» 6% » » 1971-86 .	90,375
» 6% » » 1972-87 .	91 —
» 9% » » 1975-90 .	89,200
» 9% » » 1976-91 .	87 —
» 10% » » 1977-92 .	94 —
» 12% (Beni Esteri 1980) . .	95,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	88,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,450
» » » 1-4-1981/86 16% .	101 —
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	89,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102,250
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,800
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,925
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,900
» » » » 1- 4-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,575
» » » » 1- 6-1983/85 .	101,850
» » » » 1- 1-1982/86 .	102,500
» » » » 1- 3-1982/86 .	102,950
» » » » 1- 5-1982/86 .	103,550
» » » » 1- 6-1982/86 .	103,400
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,725
» » » » 1- 8-1982/86 .	102,900
» » » » 1- 9-1982/86 .	102,250
» » » » 1-10-1982/86 .	102,600
» » » » 1-11-1982/86 .	102,975
» » » » 1-12-1982/86 .	102,950
» » » » 1- 7-1983/86 .	101,575
» » » » 1- 8-1983/86 .	101,550
» » » » 1- 9-1983/86 .	101,250
» » » » 1-10-1983/86 .	101,600
» » » » 1- 1-1983/87 .	103,650
» » » » 1- 2-1983/87 .	103,200
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 3-1983/87 .	102,950
» » » » 1- 4-1983/87 .	102,700
» » » » 1- 5-1983/87 .	102,600
» » » » 1- 6-1983/87 .	103,400
» » » » 1-11-1983/87 .	102,950
» » » » 1-12-1983/87 .	103,550
» » » » 1- 7-1983/88 .	103,400
» » » » 1- 8-1983/88 .	103,400
» » » » 1- 9-1983/88 .	103 —
» » » » 1-10-1983/88 .	103,200
» » » » 1-11-1983/88 .	104,050
» » » » 1- 1-1984/88 .	102,500
» » » » 1- 2-1984/88 .	102,700
» » » » 1- 3-1984/88 .	101,550
» » » » 1- 4-1984/88 .	101,900
» » » » 1- 5-1984/88 .	101,650
» » » » 1- 6-1984/88 .	101,550
» » » » 1-11-1983/90 .	104,050
» » » » 1-12-1983/90 .	104,250
» » » » 1- 1-1984/91 .	104,100
» » » » 1- 2-1984/91 .	104,050
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,100
» » » » 1- 4-1984/91 .	102,150
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,250
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,600
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,950
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985 .	100,675
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,500
» » » 17 % 1-10-1985 .	102 —
» » » 16 % 1- 1-1986 .	102,200
» » » 14 % 1- 4-1986 .	101,275
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	101,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	99,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	112,050
» » » » 22-11-1982/89 13%	108,850
» » » » 1983/90 11,50%	105,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 gennaio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1951,200
Marco germanico .	615,340
Franco francese .	201,165
Fiorino olandese .	544,480
Franco belga . .	30,765
Lira sterlina . .	2173,500
Lira irlandese .	1913,275
Corona danese . .	172,385
Dracma .	15,090
E.C.U. .	1366,350
Dollaro canadese .	1474,375
Yen giapponese .	7,684
Franco svizzero . . .	731,805
Scellino austriaco .	87,657
Corona norvegese .	212,685
Corona svedese .	215,440
FIM	293,595
Escudo portoghese	11,336
Peseta spagnola . .	11,129

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria Italia
(Manifestazione 1984)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Roma il 5 gennaio 1985 e dell'esito della manifestazione televisiva « Fantastico 5 ».

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai concorrenti classificati nell'ordine:

1) Biglietto serie F:
n. 237620 L. 500 milioni abbinato a Vincenzo Floriano;

2) Biglietto serie P:
n. 297760 L. 480 milioni abbinato a Aldo Semola;

3) Biglietto serie B:
n. 131169 L. 450 milioni abbinato a Carmine Malice;

4) Biglietto serie Q:
n. 344194 L. 420 milioni abbinato a Enrico Modenese;

5) Biglietto serie P:
n. 943636 L. 400 milioni abbinato a Gilda Cerino;

6) Biglietto serie L:
n. 407646 L. 350 milioni abbinato a Monia Sonnino.

B) Premi di seconda categoria di L. 100.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

7)	Bigl. serie	A	n. 348721;
8)	» »	B	» 179918;
9)	» »	B	» 270555;
10)	» »	C	» 101509;
11)	» »	C	» 779893;
12)	» »	D	» 005190;
13)	» »	D	» 103929;
14)	» »	D	» 508593;
15)	» »	D	» 723521;
16)	» »	D	» 965334;
17)	» »	D	» 966281;
18)	» »	E	» 061646;
19)	» »	E	» 522278;
20)	» »	E	» 880754;
21)	» »	E	» 911220;
22)	» »	F	» 264089;
23)	» »	F	» 298816;
24)	» »	F	» 935728;
25)	» »	G	» 016908;
26)	» »	G	» 080975;
27)	Bigl. serie	I	n. 752630;
28)	» »	L	» 064519;
29)	» »	L	» 251081;
30)	» »	M	» 008723;
31)	» »	M	» 011142;
32)	» »	M	» 425317;
33)	» »	M	» 465782;
34)	» »	N	» 315170;
35)	» »	N	» 978591;
36)	» »	O	» 121333;
37)	» »	O	» 300491;
38)	» »	O	» 580062;
39)	» »	P	» 578067;
40)	» »	P	» 733888;
41)	» »	Q	» 215271;
42)	» »	S	» 022876;
43)	» »	S	» 069042;
44)	» »	S	» 085812;
45)	» »	S	» 498362;
46)	» »	S	» 885715.

C) Premi di terza categoria di L. 35.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

47)	Bigl. serie	A	n. 111998;
48)	» »	A	» 209661;
49)	» »	A	» 237303;
50)	» »	A	» 275263;
51)	» »	A	» 312088;
52)	» »	A	» 471282;
53)	» »	A	» 493900;
54)	» »	A	» 494059;
55)	» »	A	» 543174;
56)	» »	A	» 643020;
57)	» »	A	» 814601;
58)	» »	A	» 854781;
59)	» »	A	» 859859;
60)	» »	A	» 972538;
61)	» »	B	» 067154;
62)	» »	B	» 086893;
63)	» »	B	» 095110;
64)	» »	B	» 233277;
65)	» »	B	» 593114;
66)	» »	B	» 648327;
67)	» »	C	» 290060;
68)	» »	C	» 400629;
69)	Bigl. serie	C	n. 443154;
70)	» »	C	» 566154;
71)	» »	C	» 871065;
72)	» »	C	» 871599;
73)	» »	D	» 019829;
74)	» »	D	» 215510;
75)	» »	D	» 241578;
76)	» »	D	» 521604;
77)	» »	D	» 528775;
78)	» »	D	» 618896;
79)	» »	D	» 791468;
80)	» »	D	» 908995;
81)	» »	D	» 991827;
82)	» »	D	» 999489;
83)	» »	E	» 000943;
84)	» »	E	» 104958;
85)	» »	E	» 199800;
86)	» »	E	» 271022;
87)	» »	E	» 532729;
88)	» »	E	» 553379;
89)	» »	E	» 583722;
90)	» »	E	» 649882;
91)	Bigl. serie	E	n. 920715;
92)	» »	E	» 970455;
93)	» »	E	» 989038;
94)	» »	F	» 132801;
95)	» »	F	» 138437;
96)	» »	F	» 177506;
97)	» »	F	» 414540;
98)	» »	F	» 616630;
99)	» »	F	» 872333;
100)	» »	F	» 904664;
101)	» »	F	» 961601;
102)	» »	F	» 976138;
103)	» »	G	» 011317;
104)	» »	G	» 160549;
105)	» »	G	» 164099;
106)	» »	G	» 199911;
107)	» »	G	» 272574;
108)	» »	G	» 299540;
109)	» »	G	» 348707;
110)	» »	G	» 363285;
111)	» »	G	» 379313;
112)	» »	G	» 412120;
113)	» »	G	» 416207;
114)	» »	G	» 804991;
115)	» »	G	» 821657;
116)	» »	G	» 937621;
117)	» »	I	» 011319;
118)	» »	I	» 032316;
119)	» »	I	» 071564;
120)	» »	I	» 132550;
121)	» »	I	» 155096;
122)	» »	I	» 418968;
123)	» »	I	» 639612;
124)	» »	I	» 828908;
125)	» »	I	» 938046;
126)	» »	L	» 006127;
127)	» »	L	» 007702;
128)	» »	L	» 051405;
129)	» »	L	» 080960;
130)	» »	L	» 336267;
131)	» »	L	» 336765;
132)	» »	L	» 370002;
133)	» »	L	» 435776;
134)	» »	M	» 047297;
135)	» »	M	» 111797;
136)	» »	M	» 213190;
137)	» »	M	» 291838;
138)	» »	M	» 454113;
139)	» »	M	» 474829;
140)	» »	M	» 543549;
141)	» »	M	» 713071;
142)	» »	M	» 792337;
143)	» »	M	» 792426;
144)	» »	N	» 021682;
145)	» »	N	» 027398;
146)	Bigl. serie	N	n. 081122;
147)	» »	N	» 217161;
148)	» »	N	» 302103;
149)	» »	N	» 351271;
150)	» »	N	» 477215;
151)	» »	N	» 571065;
152)	» »	N	» 749177;
153)	» »	N	» 838000;
154)	» »	N	» 964617;
155)	» »	N	» 982272;
156)	» »	O	» 170194;
157)	» »	O	» 390287;
158)	» »	O	» 398205;
159)	» »	O	» 621521;
160)	» »	O	» 662526;
161)	» »	O	» 711402;
162)	» »	O	» 928878;
163)	» »	P	» 110275;
164)	» »	P	» 310437;
165)	» »	P	» 320681;
166)	» »	P	» 500541;
167)	» »	P	» 606205;
168)	» »	P	» 613736;
169)	» »	P	» 618431;
170)	» »	P	» 704853;
171)	» »	P	» 931940;
172)	» »	Q	» 008960;
173)	» »	Q	» 010422;
174)	» »	Q	» 063269;
175)	» »	Q	» 460078;
176)	» »	Q	» 503898;
177)	» »	Q	» 618299;
178)	» »	Q	» 777650;
179)	» »	Q	» 848587;
180)	» »	R	» 001204;
181)	» »	R	» 007045;
182)	» »	R	» 133492;
183)	» »	R	» 490723;
184)	» »	R	» 630500;
185)	» »	R	» 660689;
186)	» »	R	» 666128;
187)	» »	R	» 678988;
188)	» »	R	» 890489;
189)	» »	S	» 018241;
190)	» »	S	» 148176;
191)	» »	S	» 407978;
192)	» »	S	» 420887;
193)	» »	S	» 767593;
194)	» »	S	» 888410;
195)	» »	S	» 907250;
196)	» »	T	» 042174;
197)	» »	T	» 044800;
198)	» »	T	» 139711;
199)	» »	T	» 199902;
200)	» »	T	» 392463.

D) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1)	Biglietto serie	F	n. 237620	L. 5.000.000;
2)	» »	P	» 297760	» 4.000.000;
3)	» »	B	» 131169	» 3.500.000;
4)	» »	Q	» 344194	» 3.000.000;
5)	» »	P	» 943636	» 2.500.000;
6)	» »	L	» 407646	» 2.000.000.

Ai venditori dei 40 biglietti vincenti i premi di 2ª categoria L. 635.000 ciascuno.

Ai venditori dei 154 biglietti vincenti i premi di 3ª categoria L. 300.000 ciascuno.

(406)

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di zone nei comuni di Milano e Vizzolo Predabissi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 marzo 1980 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una parte del territorio del comune di Milano, sita in località Chiaravalle e così puntualmente delimitata:

a nord: da ovest verso est lungo via S. Maria dell'Assunta, un tratto di via Pismonte, i mappali 199, 196, 200, foglio 583, poi verso sud-est lungo via S. Dionigi fino all'altezza di via F. Massimo;

lungo la stessa verso nord-est fino ad incrociare la via P. Marocchetti - autostrada del Sole A1;

a est: da nord verso sud-est lungo la direttrice A1 - autostrada del Sole fino ad incrociare il confine comunale;

a sud: da est verso ovest segue il confine comunale fino alla via Ripamonti;

a ovest: da sud verso nord percorre la via G. Ripamonti fino all'altezza del mappale 89, foglio 632, piega verso est lungo il confine dei mappali 89, foglio 632; 12, foglio 633; 17, foglio 633; 10, foglio 633 (int.); 11, 6, foglio 634, poi lungo la Roggia Bocca Boschetto (int.) fino a congiungersi con via S. Maria dell'Assunta proseguendo poi verso est lungo la stessa;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Milano;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dell'amministrazione comunale di Milano con deliberazione di giunta municipale n. 6262 del 18 novembre 1980 e da parte del CIMEP con nota n. 4258 del 25 agosto 1980;

Ritenuto che dette opposizioni debbano essere respinte per i seguenti motivi:

sui lotti n. 34 (Pismonte) e 166 (S Dionigi), oggetto dell'opposizione del CIMEP, gli interventi residenziali previsti sono stati realizzati senza subire i ritardi paventati dalle osservazioni: si ribadisce infatti che il vincolo non implica l'inedificabilità assoluta, ma solo un particolare controllo sulla stessa a causa dell'interesse pubblico riconosciuto alle zone ad esso assoggettate;

quanto sopra detto si applica anche alle zone di espansione residenziale previste dal P.R.G. (zona C n. 14.1, n. 14.2 e n. 14.3), oggetto dell'opposizione presentata dall'amministrazione del comune di Milano;

per quanto riguarda i nuovi parchi urbani, nelle aree occupate in precedenza dalla discarica dell'A.M.N.U. e da strutture edilizie precarie (tra via S. Dionigi e via F. Massimo), non si rileva nessuna incompatibilità tra questa destinazione d'uso e l'esistenza del vincolo di tutela ambientale, essendo obiettivo della tutela, tra gli altri quello di riqualificare il paesaggio attraverso trasformazioni di segno positivo;

infine, per ciò che attiene l'impianto di depurazione di cui alla variante del P.R.G., si ritiene che il progetto vada seguito dal servizio beni ambientali che potrà fornire utili suggerimenti per migliorare eventualmente il suo impatto con l'ambiente, proprio al fine di non danneggiare il valore paesistico richiamato nella motivazione del presente provvedimento, e di non compromettere un ambito che rimane ormai unico nel territorio del comune di Milano;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché presenta caratteristiche di grande valore paesistico per la presenza di vaste aree a coltura a prato permanentemente verdi (particolarità più evidente e meritevole di tutela); malgrado la continuità del territorio fortemente urbanizzato di Milano, quest'area mantiene ancora oggi in gran parte una destinazione agricola che ha permesso la conservazione delle caratteristiche storiche del paesaggio;

Tenuto conto inoltre che l'Abbazia di Chiaravalle, fondata da frate Bernardo di Clairvaux nel 1135 sorge sola ancora oggi nel paesaggio che ha caratterizzato e che con essa rappresenta un insostituibile esempio di antica e radicale modificazione paesistica la cui permanenza e valorizzazione giungono a merito della città che l'ha risparmiata dall'urbanizzazione e dal cui contrasto-confronto il paesaggio trae maggior rispetto;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 637 del 10 ottobre 1983, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

La parte del territorio del comune di Milano, sita in località Chiaravalle è così delimitata:

a nord: da ovest verso est lungo via S. Maria dell'Assunta, un tratto di via Pismonte, i mappali 199, 196, 200, foglio 583, poi verso sud-est lungo via S. Dionigi fino all'altezza di via F. Massimo; lungo la stessa verso nord-est fino ad intrecciare la via P. Marocchetti - autostrada del Sole A1;

a est: da nord verso sud-est lungo la direttrice A1 - autostrada del Sole fino ad incrociare il confine comunale;

a sud: da est verso ovest segue il confine comunale fino alla via Ripamonti;

a ovest: da sud verso nord percorre la via G. Ripamonti fino all'altezza del mappale 89, foglio 632, piega verso est lungo il confine dei mappali 89, foglio 632; 12, foglio 633; 17, foglio 633; 10, foglio 633 (int.); 11, 6, foglio 634, poi lungo la Roggia Bocca Boschetto (int.) fino a congiungersi con via S. Maria dell'Assunta proseguendo poi verso est lungo la stessa,

ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3 e n. 4 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

Il sindaco del comune di Milano provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta all'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 28 marzo 1984

p. *Il presidente*: RICOTTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 marzo 1980 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di S. Maria di Calvenzano, sita nel territorio del comune di Vizzolo Predabissi e così delimitata:

a nord: dalla strada provinciale della Cerca verso est lungo i mappali 119, 157 (parte), 120, 8, foglio 2; mappali 27, 28, 46, 45, foglio 1, più specificatamente comprende la strada comunale di Balbiano fino alla Cascina Sarmazzano; poi i mappali 46, 45, foglio 1;

a est: verso sud lungo la Roggia Dresana (int.) mappale 40, foglio 1, fino ad incontrare la strada consortile Pandina attraversandola in linea retta, ancora lungo la Roggia Dresana fino al mappale 16, foglio 3;

a sud: lungo il confine dei mappali 16, 15, 36, 13, 12, foglio 3; 3c e 3b, foglio 3; lungo lo stesso fino all'altezza della strada comunale Bassa, la attraversa e la percorre fino alla via Melegnano per un tratto fino all'altezza della Roggia Molino (int.); percorre la Roggia Molino verso nord fino alla Roggia Dresana (int.) e poi verso ovest ad incontrare nuovamente la Roggia Molino;

a ovest: verso nord lungo la Roggia Molino (int.); fino all'intersecarsi della stessa con la strada consortile Pandina attraversandola in linea retta e seguendola verso ovest fino al Cavetto Pallavicina (int.), lo percorre verso nord fino al confine comunale; lungo lo stesso fino ad incontrare la strada per Colturano, la percorre fino alla strada provinciale della Cerca e lungo la stessa fino all'altezza del mappale 119, foglio 2;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Vizzolo Predabissi;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dell'amministrazione comunale di Vizzolo Predabissi con nota n. 1802 del 22 ottobre 1980 e da parte del CIMEP con nota n. 2258 del 25 maggio 1980;

Ritenuto che dette opposizioni vadano respinte per i seguenti motivi:

l'area ad est, in parte di proprietà dell'ospedale Predabissi, costituisce una zona di rispetto tra la Cascina Sarmazzano e la Cascina Calvenzano, consentendo, con il suo susseguirsi di campi coltivati, una continuità visiva tra le due che non deve essere interrotta da interventi indiscriminati;

la zona a sud, ove sono ubicate numerose infrastrutture pubbliche, essendo situata a ridosso del complesso monumentale di S. Maria Calvenzano e della omonima Cascina, si pone come raccordo tra gli stessi e il centro abitato di Vizzolo ed è pertanto opportuno che qualunque progetto di sistemazione, soprattutto per quanto riguarda eventuali piantumazioni, venga esaminato dal servizio beni ambientali;

per quanto riguarda infine il lotto VP 1, destinato in parte ad uso residenziale e in parte a servizi, si rammenta che il vincolo non comporta inedificabilità assoluta, ma solo una particolare attenzione delle autorità preposte alla tutela in vista dell'interesse pubblico riconosciuto alle località ad esso soggette; ne è riprova il fatto che gli interventi di edilizia popolare previsti sono stati portati a termine senza ritardi o impedimenti;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché presenta caratteristiche di grande valore paesistico, in quanto la chiesa di S. Maria Assunta di Calvenzano, appartenente anticamente ai Benedettini cluniacensi, è uno dei monumenti protoromanici più antichi della Bassa Milanese; essa fa parte di un complesso monastico assai vasto ora ridotto allo stato agricolo;

Tenuto conto che un punto di vista importante per il complesso è quello della via Emilia al lato del Mausoleo Buttafava ed il rapporto esistente tra l'insediamento cluniacense di Calvenzano e la limitrofa Cascina Sarmazzano con cui conserva un rapporto ambientale di notevole interesse;

Preso atto che la proposta di vincolo è estesa alle circostanti aree a destinazione agricola per il rapporto di organica integrazione che esiste tra il monumento, il nucleo edificato contermine e le circostanti aree coltivate, sia sotto il profilo di salvaguardare i molteplici punti di visuale, sia per la conservazione del rapporto ambientale così come storicamente determinato;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 637 del 7 ottobre 1983, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

La parte del territorio del comune di Vizzolo Predabissi sita in località S. Maria di Calvenzano e così delimitata:

a nord: dalla strada provinciale della Cerca verso est lungo i mappali 119, 157 (parte), 120, 8, foglio 2; mappali 27, 28, 46, 45, foglio 1; più specificatamente comprende la strada comunale di Balbiano fino alla Cascina Sarmazzano; poi i mappali 46, 45, foglio 1;

a est: verso sud lungo la Roggia Dresana (int.) mappale 40, foglio 1, fino ad incontrare la strada consortile Pandina attraversandola in linea retta, ancora lungo la Roggia Dresana fino al mappale 16, foglio 3;

a sud: lungo il confine dei mappali 16, 15, 36, 13, 12, foglio 3; 3c e 3b, foglio 3; lungo lo stesso fino all'altezza della strada comunale Bassa, la attraversa e la percorre fino alla via Melegnano per un tratto fino all'altezza della Roggia Molino (int.); percorre la Roggia Molino verso nord fino alla Roggia Dresana (int.) e poi verso ovest ad incontrare nuovamente la Roggia Molino;

a ovest: verso nord lungo la Roggia Molino (int.) fino all'intersecarsi della stessa con la strada consortile Pandina attraversandola in linea retta e seguendola verso ovest fino al Cavetto Pallavicina (int.), lo percorre verso nord fino al confine comunale; lungo lo stesso fino ad incontrare la strada per Colturano, la percorre fino alla strada provinciale della Cerca e lungo la stessa fino all'altezza del mappale 119, foglio 2, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3 e n. 4 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

Il sindaco del comune di Vizzolo Predabissi provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta all'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 28 marzo 1984

Il presidente: RICOTTI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI MILANO

Verbale di deliberazione 28 *marzo* 1980

Proposte di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357:

a) apposizione del vincolo a parte del territorio comunale di Milano (convocazione ore 10);

b) apposizione del vincolo a parte del territorio comunale di Vizzolo Predabissi (convocazione ore 11);

(*Omissis*).

L'anno millenovecentottanta, il giorno ventotto del mese di marzo, in una sala di adunanze dell'assessorato all'urbanistica della regione Lombardia, in via F. Filzi n. 22, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano, convocata con lettera raccomandata n. 6005 del 17 marzo 1980.

(*Omissis*).

Il presidente dà quindi inizio alla trattazione delle proposte di vincolo all'ordine del giorno.

Come primo punto all'ordine del giorno, alle ore 10 viene esaminata la proposta di vincolo riguardante il comune di Milano, in località Chiaravalle.

(*Omissis*).

Le motivazioni del vincolo sono riassunte dalle considerazioni seguenti:

« Il paesaggio del Basso Milanese occidentale, caratterizzato dalla presenza di vaste aree a coltura a prato permanentemente verdi che ne costituiscono la caratteristica paesaggistica più evidente e meritevole di tutela, riveste notevole interesse ambientale nel territorio in esame. Malgrado la continuità del territorio fortemente urbanizzato di Milano, l'area individuata mantiene ancor oggi in gran parte una destinazione agricola che ha permesso la conservazione delle caratteristiche storiche del paesaggio.

Inoltre l'Abbazia di Chiaravalle, fondata da frate Bernardo di Clairvaux nel 1135 sorge, sola ancora oggi nel paesaggio che ha caratterizzato e che con essa rappresenta un insostituibile esempio d'una antica radicale modificazione paesistica la cui permanenza e valorizzazione giungono a merito della città che l'ha risparmiata dall'urbanizzazione e dal cui contrasto/confronto il paesaggio trae maggior risalto ».

Si dà atto che il sindaco di Milano, benché regolarmente convocato, risulta assente.

L'ing. De Santis sottolinea come la zona abbia interesse dal punto di vista minerario, in quanto sono in corso studi per l'utilizzazione dei fluidi geotermici eventualmente presenti; sono già state condotte ricerche in questo senso in località adiacenti, nei pressi di San Donato Milanese; quindi si pone l'interrogativo di come il vincolo potrebbe influenzare tentativi anche nella zona interessata.

Il presidente fa presente che i vincoli ex legge n. 1497 sono proposti in base al particolare interesse paesaggistico ed ambientale dei luoghi, oggettivamente determinato, e che pertanto ogni attività umana da esercitarsi sui luoghi vincolati deve conciliarsi con la tutela di questi valori prioritari.

La dott.ssa Irelli offre l'assistenza della soprintendenza archeologica per gli eventuali futuri lavori.

Si procede quindi alla votazione.

LA COMMISSIONE

Visto il disposto degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visti gli articoli 9 e 10 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge suddetta;

Condivise le motivazioni della proposta, che documentano in modo adeguato il notevole interesse pubblico dell'area da vincolare ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

All'unanimità dei presenti;

Delibera

di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 della provincia di Milano di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e per il conseguente assoggettamento alle disposizioni della medesima legge, i terreni siti in comune di Milano e indicati in premessa, così puntualmente delimitati:

a nord: da ovest verso est lungo via S. Maria dell'Assunta, un tratto di via Pismonte, i mappali 199, 196, 200, foglio 583, poi verso sud-est lungo via S. Dionigi fino all'altezza di via F. Massimo, lungo la stessa verso nord-est fino ad incrociare via P. Marocchetti - autostrada del Sole A1;

a est: da nord verso sud-est lungo la direttrice A1 - autostrada del Sole fino ad incrociare il confine comunale;

a sud: da est verso ovest segue il confine comunale fino alla via Ripamonti;

a ovest: da sud verso nord percorre la via G. Ripamonti fino all'altezza del mappale 89, foglio 632, piega verso est lungo il confine dei mappali 89, foglio 632; 12, foglio 633; 17, foglio 633; 10, foglio 633 (int.); 11, 6, foglio 634, poi lungo la Roggia Bocca Boschetto (interna) fino a congiungersi con via S. Maria dell'Assunta proseguendo poi verso est lungo la stessa.

Alle ore 11 viene introdotto il sig. Ferdinando Salvatori, sindaco del comune di Vizzolo Predabissi, ed ha inizio la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Il presidente della commissione dà inizio alla trattazione delle proposte di vincolo relative al comune di Vizzolo Predabissi, in località S. Maria di Calvenzano.

(*Omissis*).

Le motivazioni del vincolo sono riassunte nelle considerazioni seguenti:

« La chiesa di S. Maria Assunta di Calvenzano, appartenente anticamente ai Benedettini cluniacensi, è uno dei monumenti protoromanici più antichi della Bassa Milanese. Essa fa parte di un complesso monastico assai vasto ora ridotto allo stato agricolo.

In questo convento si concretizzò per la prima volta nel 1093 la presenza dei Cluniacensi in Lombardia, che precedettero di mezzo secolo i Cistercensi a Chiaravalle (1135), gli Umiliati a Viboldone (1176) e i Certosini a Carpiano.

La sua facciata a capanna è posta in modo da essere ben visibile all'esterno del complesso che caratterizza con la sua mole un vasto lato di campagna circostante ancora tutta allo stato agricolo. Punto di vista importante per il complesso è quello della via Emilia al lato del mausoleo Buttafava ed il rapporto esistente tra l'insediamento cluniacense di Calvenzano e la limitrofa Cascina Sarmazzano con cui conserva un rapporto ambientale di notevole interesse.

La proposta di vincolo è estesa alle circostanti aree a destinazione agricola per il rapporto di organica integrazione che sussiste fra il monumento, il nucleo edificato contermine e le circostanti aree coltivate: sia sotto il profilo di salvaguardare i molteplici punti di visuale, sia per la conservazione del rapporto ambientale così come storicamente si è determinato ».

In risposta ad una richiesta di precisazioni da parte del sindaco, il presidente ribadisce come il vincolo sia un'occasione di stretta collaborazione tra regione e comuni, con lo scopo di fare in modo che ogni intervento sul territorio sia compatibile con la conservazione dei suoi rilevanti pregi ambientali. Il presidente conferma l'impegno della regione ad un più rapido possibile svolgimento della procedura burocratica necessaria all'esame dei progetti.

Dopo una precisazione del prof. Arslan sull'interesse storico e ambientale della zona da vincolare, il sindaco chiede un rinvio della seduta per sottoporre la proposta ad un esame da parte del consiglio comunale.

La richiesta viene posta ai voti dal presidente. La commissione, valutato come un rinvio non muti la sostanza del problema, si esprime negativamente e procede alla votazione.

Dopo l'esame della proposta.

LA COMMISSIONE

Visto il disposto degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visti gli articoli 9 e 10 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge suddetta;

Con il voto favorevole di tutti i presenti, ad eccezione del sindaco di Vizzolo Pedabissi, che dichiara di astenersi, in quanto ritiene suo dovere consultare preventivamente i rappresentanti del consiglio comunale;

Condivise le motivazioni della proposta, che documentano in modo adeguato il notevole interesse pubblico dell'area da vincolare ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Delibera

di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 della provincia di Milano di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e per il conseguente assoggettamento alle disposizioni della medesima legge, i terreni siti in comune di Vizzolo Predabissi e indicati in premessa, così puntualmente delimitati:

a nord: dalla strada provinciale della Cerca verso est lungo i mappali 119, 157 (parte), 120, 8, foglio 2; mappali 27, 28, 46, 45, foglio 1; più specificatamente comprende la strada comunale di Balbiano fino alla Cascina Sarmazzano; poi i mappali 46 e 45, foglio 1;

a est: verso sud lungo la Roggia Dresana (int.) mappale 40, foglio 1, fino ad incontrare la strada consortile Pandina attraversandola in linea retta, ancora lungo la Roggia Dresana fino al mappale 16, foglio 3;

a sud: lungo il confine dei mappali 16, 15, 36, 13, 12, foglio 3; 3c e 3b, foglio 3; lungo lo stesso fino all'altezza della strada comunale Bassa; la attraversa e la percorre fino alla via Melegnano per un tratto fino all'altezza della Roggia Molino (int.); percorre la Roggia Molino verso nord fino alla Roggia Dresana (int.) e poi verso ovest ad incontrare nuovamente la Roggia Molino;

a ovest: verso nord lungo la Roggia Molino (int.) fino all'intersecarsi della stessa con la strada consortile Pandina attraversandola in linea retta e seguendola verso ovest fino al Cavetto Pallavicina (int.); lo percorre verso nord fino al confine comunale; lungo lo stesso fino ad incontrare la strada per Colturano, la percorre fino alla strada provinciale della Cerca e lungo la stessa fino all'altezza del mappale 119, foglio 2.

(*Omissis*).

(350)

Varianti ai programmi di fabbricazione dei comuni di Castronno ed Eupilio

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate le varianti ai programmi di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati saranno depositati nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 20 novembre 1984, n. 1479/URB: comune di Castronno (Varese) (variante adottata con deliberazione consiliare 25 maggio 1984, n. 78);

decreto 20 novembre 1984, n. 1480/URB: comune di Eupilio (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 31 ottobre 1983, n. 58).

(443)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Torgnon

Con deliberazione della giunta regionale 14 dicembre 1984, n. 7994, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono state approvate le varianti n. 4 e n. 5 del vigente piano regolatore generale del comune di Torgnon adottate, rispettivamente, con deliberazioni consiliari 8 agosto 1983, n. 59 e 1° marzo 1984, n. 14.

Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(351)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Iscrizione di operatori agricoli nell'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

I prospetti degli operatori iscritti all'albo assuntori dell'A.I.M.A. ed allegati alle relative delibere del consiglio di amministrazione dell'Azienda assunte in data 23 ottobre 1984 e 20 novembre 1984 e pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984 e n. 334 del 5 dicembre 1984 devono intendersi completate con i nominativi, le categorie merceologiche, le capacità operative e le circoscrizioni territoriali indicate nell'allegato prospetto:

Numero progressivo	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale tonnellate	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
			A) *Delibera consiglio amministrazione A.I.M.A. del giorno 23 ottobre 1984*				
1	84	Alcole	Distillerie G. Di Lorenzo S.r.l., via della Distilleria, Ponte Valleceppi (Perugia)	Hl 90.000	Umbria	Perugia, Ponte Valleceppi	Hl 90.000
2	86	Alcole	Distercoop soc. coop. a r.l., via Granarolo, 231, Faenza (Ravenna	Hl 93.800	Emilia-Romagna	Faenza, via Granarolo	Hl 93.800
			B) *Delibera consiglio amministrazione A.I.M.A. del giorno 20 novembre 1984*				
1	152	Alcole	Vinal S.p.a., Casteggio (Pavia)	Hl 169.000	Lombardia	Casteggio (Pavia)	Hl 73.000
2	189	Alcole	Distilleria Gavioli Giuseppe e Figli S.r.l., via Cimarosa, 1, Bomporto (Modena)	Hl 100.000	Emilia-Romagna	Bomporto (Modena)	Hl 10.000

(203)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 4 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1984, con il quale e stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 14 aprile 1984 di nomina della commissione esaminatrice;

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1985, d'integrazione della commissione medesima;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 4 febbraio 1984:

1) Rosa Simonetta	punti 21,875
2) Gallucci Luigi	» 21,600
3) Maccagno Guido	» 21,425
4) Russo Gaetano	» 19,550

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Rosa Simonetta;
2) Gallucci Luigi;
3) Maccagno Guido;
4) Russo Gaetano.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1985
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 197

(444)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 34

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

RUOLO SANITARIO

Profilo professionale: medici - area funzionale di medicina:

un posto di primario ospedaliero - disciplina immunoematologia/servizio trasfusionale;

un posto di primario ospedaliero - disciplina pediatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina immunoematologia/servizio trasfusionale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina emodialisi;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina psichiatria;

tre posti di assistente medico - disciplina emodialisi;

un posto di assistente medico - disciplina psichiatria;

cinque posti di assistente medico - disciplina medicina generale (di cui un posto per tossicodipendenze);

un posto di assistente medico - disciplina neurologia;

un posto di assistente medico - disciplina cardiologia;

un posto di assistente medico - disciplina radiologia;

un posto di assistente medico - disciplina laboratorio analisi;

un posto di assistente medico - disciplina pediatria.

Profilo professionale: medici - area funzionale di chirurgia:

tre posti di assistente medico - disciplina anestesia rianimazione;

quattro posti di assistente medico - disciplina chirurgia generale.

Profilo professionale: medici - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica:

due posti di assistente medico: disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

Profilo professionale: personale infermieristico:

due posti di operatore professionale coordinatore (infermiere professionale coordinatore);

trentotto posti di operatore professionale collaboratore (quattro posti di ostetrica, trentatre posti di infermiere professionale, un posto di assistente sanitario - servizio psichiatrico).

Profilo professionale: personale tecnico sanitario:

due posti di tecnico sanitario di radiologia medica;

un posto di tecnico sanitario di laboratorio medico.

Profilo professionale: personale con funzioni di riabilitazione:

quattro posti di terapista della riabilitazione;

tre posti di logopedista.

Profilo professionale: personale di vigilanza ed ispezione:

tre posti di operatore professionale collaboratore.

RUOLO TECNICO

Profilo professionale: analista:

un posto di analista collaboratore.

Profilo professionale: assistenti sociali:

un posto di assistente sociale collaboratore (nucleo operativo tossicodipendenze).

RUOLO AMMINISTRATIVO

Profilo professionale: *personale amministrativo laureato - direttori amministrativi*:

tre posti di vice direttore amministrativo.

Profilo professionale: *assistente amministrativo*:

quattro posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione personale dipendente e convenzionato dell'U.S.L. in Chiari (Brescia).

(363)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile di otorinolaringoiatria presso l'ospedale mauriziano di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile di otorinolaringoiatria presso l'ospedale mauriziano di Torino.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(364)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia per il servizio di diagnostica policardiografica;

un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale per la sede di Mozzo;

un posto di assistente di cardiologia per il servizio di diagnostica policardiografica;

un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale per la sede di Mozzo;

due posti di assistente di chirurgia pediatrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bergamo.

(422)

POLICLINICO « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico presso il primariato di radiodiagnostica;

nove posti di tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(421)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227